



regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo
- Art. 2 - Tipologie di incarico
- Art. 3 - Ricorso ai collaboratori esterni
- Art. 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi
- Art. 5 - Procedure comparative per il conferimenti degli incarichi
- Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa
- Art. 8 - Esclusioni
- Art. 9 - Durata del contratto
- Art. 10 - Disciplinare di incarico
- Art. 11 - Erogazione del compenso
- Art. 12 - Pubblicità ed efficacia
- Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento, da parte della Camera di Commercio di Brindisi, di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi affidati a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

Tipologie di incarico

Rientrano tutti gli incarichi di cui all'art. 1 compresi i seguenti:

- Incarichi di consulenza, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
- Incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà di proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- Incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente.

Art. 3

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti titolari del relativo budget di spesa che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dagli strumenti di assegnazione dei budget direzionali.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.

Art. 4
Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti istruttori e di conferimento:
 - a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di Commercio
 - b) L'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati;
 - c) L'Ente deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) L'esperto deve essere in possesso del diploma di laurea o della laurea specialistica o triennale con specializzazione di livello universitario.
 - e) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - f) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - g) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - h) L'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - i) Deve essere assicurata la relativa copertura di bilancio.
2. Gli incarichi individuali vengono conferiti dai Dirigenti titolari del relativo budget di spesa.
3. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'Amministrazione od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 5
Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti e, ove ritenuto opportuno, con successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il dirigente competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo proprio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:

- I contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività e dai progetti specifici e determinati dall'ente;
- I titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- Il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione
- I criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità di comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio)
- Il giorno dell'eventuale colloquio
- Le materie e le modalità dell'eventuale colloquio
- Le modalità di realizzazione dell'incarico
- Il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo)
- Il compenso complessivo lordo e la sua durata previsti per il collaboratore o per il prestatore occasionale: l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con rapporto di lavoro autonomo;

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
3. Per incarichi di importo inferiore ad euro cinquemila comprensivi degli oneri di legge, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.

Art. 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il dirigente procede alla valutazione dei curricula presentati ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
2. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il dirigente ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta anche con il supporto e la partecipazione del personale dell'Ente.
3. La commissione può essere convocata per le vie brevi. Dell'esito delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario Generale e dai componenti.
4. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero, se le collaborazioni riguardano attività o progetti di durata superiori a tre mesi, mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
5. Nel primo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando o nell'avviso, miranti ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
6. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione approvata con atto motivato del dirigente competente.
7. Tale graduatoria deve essere pubblicata all'Albo camerale e sul sito internet della Camera di Commercio.
8. I rapporti di collaborazione sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico approvato con determinazione del Dirigente dell'area interessata.

Art. 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedano l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi stretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- c) nei casi di rappresentanza legale e patrocinio giudiziale da parte di avvocati esterni all'amministrazione.

Art. 8 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso.
2. E' possibile l'assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione, e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

Art. 9 Durata del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 10
Disciplinare di incarico

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) Le generalità del contraente;
 - b) La precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) Il termine di esecuzione della prestazione;
 - d) Il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) L'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) Le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) L'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) Le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) La specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle pene pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - j) Le definizioni dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) Il foro competente in caso di controversie.
3. L'Amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 11
Erogazione del compenso

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del Dirigente competente alla liquidazione, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
2. Il pagamento del compenso avviene di regola mensilmente, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare d'incarico.
3. Al termine della prestazione, ai fini dell'erogazione del compenso a saldo, dovrà essere prodotta da parte del collaboratore una relazione sul lavoro svolto dalla quale risultino attuate le prestazioni professionali richieste nell'atto di conferimento.

Art. 12
Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione;
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente;
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 244 del 2007.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo camerale.